



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 62

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 16 marzo 2023

**INDICE****Commissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i> . . . . .	»	7
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	8

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Giovedì 16 marzo 2023

**Plenaria**  
**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (n. COM(2022) 702 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra la proposta di direttiva in titolo, che è volta ad armonizzare taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza delle imprese, prendendo in considerazione le tre dimensioni fondamentali del diritto in materia: *i*) il recupero dei beni dalla massa fallimentare liquidata; *ii*) l'efficienza delle procedure; e *iii*) la ripartizione equa e prevedibile del valore recuperato tra i creditori.

Al fine di massimizzare per i creditori il recupero di valore dall'impresa insolvente, le disposizioni sulle azioni revocatorie e sul rintracciamento dei beni introducono una serie minima di condizioni armonizzate per l'esercizio delle azioni revocatorie e rafforzano il rintracciamento dei beni migliorando l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni sulla titolarità effettiva e a taluni registri nazionali delle attività, compresi quelli di altri Stati membri.

Tali disposizioni sono combinate con la possibilità di massimizzare il valore di recupero dell'impresa in una fase precoce attraverso la procedura di *pre-pack* (vendita preparata e negoziata prima dell'apertura formale dell'insolvenza) e l'obbligo per gli amministratori di presentare tempestivamente una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza per evitare potenziali perdite di valore dei beni per i creditori.

La proposta mira inoltre a rafforzare l'efficienza procedurale, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle microimprese insolventi, in quanto il costo delle procedure di insolvenza ordinarie per queste imprese è proibitivo e la possibilità di beneficiare di un'esdebitazione consentirebbe loro di sbloccare il capitale imprenditoriale per nuovi progetti.

Infine, per garantire una ripartizione equa e prevedibile dei valori recuperati tra i creditori, la proposta introduce prescrizioni per migliorare la rappresentanza degli interessi dei creditori nelle procedure attraverso i comitati dei creditori. A ciò si aggiunge una maggiore trasparenza per i creditori in relazione alle norme che disciplinano il grado dei crediti.

La direttiva proposta si compone di 73 articoli, suddivisi in nove titoli.

Il titolo I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali sull'ambito di applicazione e le definizioni.

Il titolo II, sulle azioni revocatorie (articoli 4-12), prevede norme minime di armonizzazione volte a proteggere la massa fallimentare dalla rimozione illegittima dei beni prima dell'apertura della procedura di insolvenza.

Il titolo III, sul rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare (articoli 13-18), è un intervento mirato che si inserisce nel contesto del regolamento (UE) 2015/848, stabilendo che, in linea di principio, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono esercitare anche nel territorio di altri Stati membri i poteri che sono loro attribuiti dalla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza e in cui sono stati nominati.

Il titolo IV, sulla procedura di *pre-pack* (articoli 19-35), mira a garantire che tale procedura sia disponibile in modo strutturato nelle discipline in materia di insolvenza di tutti gli Stati membri. In una procedura di *pre-pack*, la vendita dell'impresa del debitore (o di parte di essa) è preparata e negoziata prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza.

Il titolo V (articoli 36 e 37), sugli obblighi degli amministratori, fa parte delle misure volte a massimizzare il valore della massa fallimentare.

Il titolo VI (articoli 38-57) contiene le norme sulle procedure di liquidazione semplificate per le microimprese.

Il titolo VII (articoli 58-67) contiene le disposizioni relative al comitato dei creditori.

Il titolo VIII (articolo 68) riguarda le misure volte a migliorare la trasparenza delle legislazioni nazionali in materia di procedure di insolvenza.

Il titolo IX (articoli 69-71) contiene le disposizioni finali, tra cui la data prevista per il recepimento, fissata a due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

La proposta è basata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'armonizzazione dei diritti nazionali in materia di insolvenza può portare a un funzionamento più omogeneo dei mercati dei capitali dell'Unione europea. Diversamente, con riforme di livello nazionale, a causa delle differenze tra i punti di partenza, tra le tradizioni giuridiche e le preferenze di ordine politico degli Stati membri, è improbabile che si possa giungere a una piena convergenza dei sistemi di insolvenza e a un miglioramento dell'efficienza complessiva in questo settore.

In base al principio di proporzionalità, la proposta stabilisce solo prescrizioni minime di armonizzazione e solo in settori mirati del diritto sostanziale in materia di insolvenza che possono avere l'impatto più significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure.

La scelta di una direttiva di armonizzazione rispetto al più rigido strumento del regolamento o al più blando strumento della raccomandazione, consente un ravvicinamento delle legislazioni adeguato, in quanto la direttiva rispetta le diverse culture giuridiche e i diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri riguardo al diritto in materia di insolvenza e offre sufficiente flessibilità nel processo di recepimento per attuare norme minime comuni in modo compatibile con i diversi ordinamenti.

La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Senato ceco, il parlamento irlandese e il Consiglio federale austriaco hanno già concluso l'esame senza rilevare violazioni dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La scadenza delle 8 settimane, prevista per eccepire la loro violazione è il 20 marzo 2023.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale, pur individuando alcune criticità, di cui si fa riserva di elaborare nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 (n. COM(2022) 526 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre 2022.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di decisione in titolo, già illustrata in una precedente seduta, che designa l'anno 2023 come «Anno europeo delle competenze», con l'obiettivo di dotare la forza lavoro dell'Unione europea di competenze adeguate all'evoluzione dei processi produttivi, con particolare riguardo alla transizione digitale e verde, e alle nuove dinamiche del mercato del lavoro, al fine di stimolare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, e di contribuire allo sviluppo equo e sostenibile.

Inoltre, come già rilevato nella precedente trattazione, l'iniziativa è rivolta a obiettivi in gran parte sovrapponibili a quelli di altri strumenti europei e nazionali, come lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'Anno europeo delle competenze opera infatti attraverso il rafforzamento dell'efficacia e dell'attuazione di strumenti già esistenti, creando sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione in materia di competenze.

L'iniziativa rispetta il principio di sussidiarietà poiché, un'azione condotta esclusivamente su scala nazionale non beneficerebbe della dimensione europea degli scambi di esperienze e di buone pratiche, né del coordinamento delle iniziative a livello di Unione tra gli Stati membri, le organizzazioni e le imprese.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato poiché la proposta prevede misure e iniziative sulla base di programmi già esistenti e rientranti nei limiti di bilancio già previsti. Inoltre, essa non introduce oneri eccessivi a carico delle amministrazioni pubbliche o di soggetti privati coinvolti nell'attuazione delle misure.

La proposta risulta all'esame di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha segnalato elementi di criticità.

Similmente, il Governo, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha valutato positivamente le finalità generali della proposta che ritiene essere conforme all'interesse nazionale.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, è oggetto di proposte emendative sia da parte del Parlamento europeo, sia da parte del Consiglio, che non modificano l'impianto originario della stessa ma che dovranno comunque essere quindi negoziate tra i due Legislatori europei per addivenire a un testo definitivo da approvare.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*indi della Vice Presidente*  
BEVILACQUA

*Orario: dalle ore 11,30 alle ore 14,10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ISS, IRSA-CNR (ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE), ENEA, FARMINDUSTRIA, COSMETICA ITALIA E CREA (CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, HALEON, UTILITALIA, GRUPPO IREN, HBI GROUP E SIMBIOSI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI COM(2022) 540 (QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUA) E COM(2022) 541 (TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE)*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Giovedì 16 marzo 2023

**Plenaria**  
**52<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia, gli emendamenti 1.3, 1.4, 2.5, 2.6, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 6.6, 6.11, 6.13, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.7 (limitatamente al comma 4), 7.8, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.17 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.18 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.19 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.20, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.26 (testo corretto), 8.3, 8.9 (limitatamente ai capoversi 2-bis e 2-ter), 8.10 (limitatamente al capoverso 2-ter), 8.33, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.64 (limitatamente al capoverso 13-ter), 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.79, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 (limitatamente ai commi 2 e 3), 8.0.5, 8.0.6, 9.5, 9.0.2, 11.1, 12.0.1, 12.0.2, 13.0.1, 14.55, 14.0.1, 15.0.3, 18.8, 22.3, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 24.11 (limitatamente alla lett. d)), 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 25.0.1, 25.0.2, 26.3,



26.4, 26.6, 26.7, 26.11, 26.12, 28.1, 28.2, 28.3, 28.0.1, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 29.9, 29.10, 29.11, 29.0.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 31.13, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 32.3, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.4, 33.8, 33.10, 33.11, 33.12, 33.12a (già 35.1), 33.0.3, 34.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 37.0.1, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.6, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.4, 41.0.1, 42.3, 43.1, 43.2, 43.0.1, 43.0.4, 45.3, 45.0.1, 45.0.2, 45.0.3, 45.0.4, 45.0.6, 45.0.7, 45.0.8, 45.0.9, 45.0.10, 45.0.11, 45.0.12, 45.0.13, 45.0.14, 46.7, 46.0.1, 47.138, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6, 47.0.7, 47.0.8, 48.0.1, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.50, 49.0.10, 49.0.11, 50.14, 53.0.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4, 56.0.5 e 56.0.6.

Dichiara inoltre inammissibile l'emendamento 6.0.5.

Si riserva, al riguardo, di effettuare eventuali modifiche o integrazioni, alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori.

Avverte altresì che sono stati presentati gli emendamenti 8.33a (già 56.0.6 testo 2), 18.53 (testo 2), 40.2 (testo 2) e 47.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 564**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 8.**

**8.33a [già 56.0.6 (testo 2)]**

NICITA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro per l'anno 2023a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

4-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-*bis*, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR».

---

**Art. 18.**

**18.53 (testo 2)**

Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G *backhauling* ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

**Art. 40.****40.2 (testo 2)**

SALLEMI, POGLIESE, RUSSO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

a. «0a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I giudici tributari presenti alla data del 1 gennaio 2023 nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano compiuto 65 anni, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento giudici, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello, con selezione per titoli relativi alla Esperienza – Diligenza/Laboriosità e Attitudine. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.";

0a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi. Nel bando di interpello saranno individuati i titoli ed i relativi punteggi da assegnare alla Diligenza/Laboriosità e Attitudine sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione dei candidati. Per i titoli connessi alla Esperienza si farà riferimento alla tabella F, allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.";

0a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i giudici di cui al comma 4-bis, in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver compiuto 65 anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione; b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.";

b. al comma 1, dopo la lettera *a*) inserire le seguenti:

"*a-bis*) all'articolo 1, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

'7-*bis*. Entro tre mesi dalla data di chiusura del bando di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai giudici così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.';

*a-ter*) all'articolo 1, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

'8-*bis*. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i giudici conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata risultante dal ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.'";

c. dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da undici magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno quindici anni di iscrizione all'albo. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nomi-

nati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.';

2. il comma 7 è sostituito dal seguente:

‘7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta quattro sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un quarto dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, composte da cinque componenti di cui tre magistrati, ivi compreso il Presidente della Commissione, un professore, e alternativamente un avvocato o un dottore commercialista, sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.’».

---

## Art. 47.

### 47.16 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso 2.1) premettere il seguente:*

«02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),»;

2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo il comma 1-bis) è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per la realizzazione delle opere connesse interrato a servizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

---





